




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2758

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0  
e di produzione di energia da fonti rinnovabili

*(Conversione in legge del DL n. 175 del 2025 –  
Approvato dal Senato – A.S. 1718)*

N. 415 – 12 gennaio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2758

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0  
e di produzione di energia da fonti rinnovabili

*(Conversione in legge del DL n. 175 del 2025 –  
Approvato dal Senato – A.S. 1718)*

N. 415 – 12 gennaio 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>- 4 -</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AL PIANO TRANSIZIONE 5.0.....	- 4 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE DA A) A I)</b> .....	<b>- 20 -</b>
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE A OSPITARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR .....	- 20 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA L)</b> .....	<b>- 28 -</b>
PIATTAFORMA DIGITALE PER AREE IDONEE E ZONE DI ACCELERAZIONE .....	- 28 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA P)</b> .....	<b>- 30 -</b>
RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW .....	- 30 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA Q)</b> .....	<b>- 31 -</b>
ABROGAZIONI.....	- 31 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE M), N) E O)</b> .....	<b>- 32 -</b>
NORME DI COORDINAMENTO FORMALE .....	- 32 -
<b>ARTICOLO 2-BIS</b> .....	<b>- 33 -</b>
MODIFICHE IN MATERIA DI <i>GOLDEN POWER</i> .....	- 33 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2758</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Iaia (FDI) per la VIII Commissione Andreuzza (LEGA) per la X Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 1718-A), dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5<sup>a</sup> Commissione (bilancio) del Senato<sup>1</sup> in risposta alle osservazioni ivi formulate, seguita da una ulteriore Nota recante integrazioni<sup>2</sup>. Si evidenzia, inoltre, che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 7 gennaio 2026, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento<sup>3</sup>.

Al Senato, nel corso dell'esame, in sede referente, presso l'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) sono state approvate proposte emendative, prive di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 2-*bis* inserito con l'emendamento 2.0.1000 del Governo, che risulta invece corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

---

<sup>1</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 486 del 12 dicembre 2025.

<sup>2</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 491 del 17 dicembre 2025.

<sup>3</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 505 del 7 gennaio 2026.

Si evidenzia, altresì, che la 5<sup>a</sup> Commissione ha successivamente espresso parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea (AS 1718-A)<sup>4</sup>, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che non vi hanno introdotto modificazioni.

Al momento, non è stata ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Nel presente *dossier* si farà pertanto riferimento alla relazione tecnica riferita al testo originario, alla relazione tecnica relativa all'articolo aggiuntivo 2-*bis*, inserito con l'emendamento 2.0.1000 del Governo, nonché alla documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la 5<sup>a</sup> Commissione (bilancio) del Senato.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle citate relazioni tecniche, dalla predetta documentazione, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0**

**La norma** interviene sulla disciplina concernente il credito d'imposta Transizione 5.0<sup>5</sup>, di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024<sup>6</sup>. In particolare, essa prevede che le imprese possano presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta concernenti la descrizione dei progetti di investimento e i costi degli stessi entro il 27 novembre 2025. Se tali comunicazioni sono state presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, le stesse possono essere integrate, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il

---

<sup>4</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 507 del 8 gennaio 2026.

<sup>5</sup> Il "Piano Transizione 5.0" è una misura agevolativa di matrice PNRR, istituita nell'ambito della Missione REPowerEU, che ha sostenuto il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese nel biennio 2024-2025. L'agevolazione, il cui termine per l'effettuazione degli investimenti è scaduto lo scorso 31 dicembre, riconosce un credito d'imposta alle imprese per nuovi investimenti in beni strumentali e progetti di innovazione capaci di generare una riduzione misurabile dei consumi energetici. La misura integra gli obiettivi di transizione digitale ed energetica, subordinando il beneficio al conseguimento di specifici risultati di efficienza energetica certificati e al rispetto dei principi ambientali europei.

<sup>6</sup> Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei suddetti termini comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici<sup>7</sup> (comma 1).

Viene altresì chiarito che il divieto di cumulo, in relazione ai medesimi costi ammissibili, del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito d'imposta Transizione 4.0<sup>8</sup>, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al citato credito d'imposta Transizione 5.0 e domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta Transizione 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate (comma 2).

La norma modifica altresì il citato articolo 38, sostituendo i testi dei seguenti commi:

- comma 11-*ter*, prevedendo che sia il GSE (e non più il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche avvalendosi del GSE) ad esercitare la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni alla cui presentazione è subordinato il credito d'imposta<sup>9</sup>, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al medesimo articolo 38 e ai relativi provvedimenti attuativi;
- comma 16, prevedendo che il GSE effettui i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del credito d'imposta sulla base

---

<sup>7</sup> Prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Il "Piano Transizione 4.0" è una misura agevolativa che riconosce alle imprese un credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati effettuati fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 se prenotati). La misura ha l'obiettivo di sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, subordinando il beneficio al requisito dell'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

<sup>9</sup> Di cui al comma 1, alinea, del medesimo articolo 38.

della documentazione tecnica prevista dal medesimo articolo 38, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, inclusa quella necessaria alla verifica della riduzione dei consumi energetici, senza più il vincolo temporale dei controlli da svolgersi entro termini concordati con l'Agenzia delle Entrate. Rispetto al regime previgente, viene meno il riferimento ai controlli documentali e in situ svolti ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241<sup>10</sup>. Contestualmente, il presupposto dell'intervento repressivo non è più individuato nella fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei requisiti, bensì nella mera mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio. La norma attribuisce inoltre al GSE un potere diretto e immediatamente lesivo, prevedendo che, in caso di accertata mancanza dei presupposti, esso adotti i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta e ne dia comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie di cui al comma 10. Tale comunicazione è funzionale all'adozione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei conseguenti atti di decadenza dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero di recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate di interessi e sanzioni. Resta confermato che, nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero, il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992<sup>11</sup> (comma 3).

La norma reca infine la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. In particolare, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, mentre per le successive annualità (2026 e 2027) quantifica oneri pari a 10 milioni per ciascun anno in termini di solo fabbisogno, a cui provvede:

- quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, che destina risorse dal 2024 al 2029 in favore dell'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate*" [comma 4, lettera a)];
- quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022<sup>12</sup>, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022 e, quanto a 10 milioni per ciascuno

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'articolo 22 disciplina la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

<sup>11</sup> Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

<sup>12</sup> Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera [comma 4, lettera b]);

In particolare, l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (oggi "Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*"), un fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

- quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004<sup>13</sup> [comma 4, lettera c)];
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023<sup>14</sup> [comma 4, lettera d)];
- quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006<sup>15</sup> [comma 4, lettera e)];
- quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009<sup>16</sup>, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 4, lettera f)].

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti attesi sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004 [comma 4, lettera c)]	33,0				33,0				33,0			

<sup>13</sup> Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

<sup>14</sup> Legge di bilancio 2024.

<sup>15</sup> Legge finanziaria 2007.

<sup>16</sup> Legge di contabilità e finanza pubblica.

Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023 [comma 4, lettera d)]	20,0											
Riduzione del Fondo di parte corrente alimentato agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui perenti di parte corrente, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 4, lettera d)]	75,0				75,0				75,0			
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Incremento delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta (comma 4)	250,0				230,0	10,0	10,0		250,0			
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Riduzione delle risorse destinate a R&S e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire ( <i>hard-to-abate</i> ), di cui all'art. 1, c. 5, lett. c), del D.L. 19/2024 [comma 4, lettera a)]	89,0				89,0				89,0			
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> , destinate a supportare la riconversione e le attività R&S del settore <i>automotive</i> , di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022 [comma 4, lettera b)]					13,3	13,3	13,3		13,3	13,3	13,3	
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006 [comma 4, lettera d)]					40,0				40,0			
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto	40,0											

residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> , destinate a supportare la riconversione e le attività R&S del settore <i>automotive</i> , di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022 [comma 4, lettera b)]												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadito il contenuto dei commi da 1 a 3, afferma che le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di attività che saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura. Per quanto attiene al comma 4, la relazione tecnica, nel rammentare che per le finalità della disposizione si autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, riporta i seguenti effetti stimati, relativamente all'impatto sul fabbisogno:

<i>(milioni di euro)</i>		
2025	2026	2027
-230	-10	-10

Ribadisce, infine, le coperture per i relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato delle note in risposta alle richieste di chiarimento e informazioni avanzate dalla Commissione stessa<sup>17</sup>. In particolare, il relatore della Commissione Bilancio, in merito all'incremento, recato al comma 4, delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta, chiedeva al Governo di fornire, sebbene l'onere apparisse configurarsi come limitato all'entità dello stanziamento, ulteriori elementi di delucidazione circa l'utilizzo della misura Transizione 5.0 e, in particolare, l'entità delle risorse disponibili e la loro idoneità a soddisfare le prenotazioni sugli incentivi in esame. A tale riguardo, il relatore rilevava che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con decreto direttoriale del 6 novembre 2025, ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0. Il provvedimento in esame ha invece riaperto i termini per la presentazione delle prenotazioni sugli incentivi fino alla data del 27 novembre 2025, prevedendo un rifinanziamento della misura per 250 milioni di euro per l'anno 2025. Il relatore rammentava, inoltre, che alla luce dell'approvazione da parte della Commissione europea del nuovo PNRR "Italia Domani" (COM(2025) 675 final), per l'Investimento 15 - "Transizione 5.0" della Missione 7, è stata prevista la riduzione dello stanziamento complessivo a 2.500.000.000 di euro, così come riportato nelle premesse del citato decreto direttoriale. In proposito, il Governo ha specificato che lo scorso 4 giugno, con la comunicazione NextGenerationEU – *The road to 2026*, la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di rivedere i Piani nazionali entro la fine del 2025 per assicurare, nel rispetto dei tempi delineati, il massimo assorbimento delle risorse del Dispositivo di ripresa e resilienza. Nell'ambito della citata comunicazione s'inquadra il

<sup>17</sup> Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 486 del 12 dicembre 2025 e n. 491 del 17 dicembre 2025.

processo che ha portato alla rimodulazione del *budget* di Transizione 5.0, dallo stanziamento iniziale dei 6,3 miliardi di euro agli attuali 2,5 miliardi. Ad oggi le risorse complessive per le prenotazioni sul credito di imposta ammontano a 4,783 miliardi, per un totale di circa 20 mila domande complessive, mentre i completamenti ammontano a 1,166 miliardi. All'atto della presentazione del disegno di conversione in legge del decreto legge in esame, lo stanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2025 è risultato congruo tenuto conto delle fisiologiche percentuali di rinuncia e di non completamento degli investimenti, nonché dell'obbligo di opzione per una delle due misure incentivanti (industria 4.0 e transizione 5.0), alla luce del divieto di cumulo già a livello di prenotazione. Fermo quanto premesso, il Governo ha ricordato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge in esame, che fornisce un'interpretazione autentica sul divieto di cumulo delle suindicate misure incentivanti, di cui all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha previsto inoltre che, qualora all'impresa opzionante per il credito d'imposta Transizione 5.0 non venga riconosciuto il suddetto beneficio per superamento del limite di spesa, resti ferma la possibilità di accedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, nei limiti delle risorse previste, a legislazione vigente, per il suddetto credito d'imposta. Sulla base di una successiva attività di monitoraggio che ha evidenziato l'insorgenza di nuove esigenze finanziarie, il Governo ha presentato una proposta emendativa *ad hoc* nell'ambito del più articolato emendamento 4.1000 al disegno di legge di bilancio<sup>18</sup>. Nello specifico, la lettera *e*) della parte consequenziale del suindicato emendamento governativo ha ridisegnato la disciplina di cui all'articolo 94 del disegno di legge di bilancio<sup>19</sup>. In particolare, la proposta emendativa ha prorogato fino al 30 settembre 2028 le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, condizionando la spettanza dell'incentivo alla circostanza che gli investimenti abbiano ad oggetto beni "Made in EU". Secondo il Governo, l'estensione del periodo agevolabile e l'applicazione di aliquote fisse di maggiorazione più alte rispetto alla disciplina vigente rafforzano l'efficacia delle due misure incentivanti e l'appostamento di adeguate risorse incrementali, in misura corrispondente al delineato mutato quadro normativo, consente di dare concreta forza applicativa anche al summenzionato meccanismo di traslazione di cui al citato comma 2

---

<sup>18</sup> Si segnala che l'emendamento 4.1000 Governo al disegno di legge di bilancio 2026 (AS 1689) è stato poi ritirato e, al suo posto, è stato presentato e approvato l'emendamento 4.1001 Governo, il cui contenuto è, per la parte in esame, corrispondente.

<sup>19</sup> Ora articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026). In particolare, il comma 427 prevede, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia, una maggiorazione del costo di acquisizione di tali beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dalle imposte sui redditi. Il beneficio spetta per gli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (cd. "Made in EU"), effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari al 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; al 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Ne consegue che, se fino al 31 dicembre 2025, Transizione 5.0 consisteva in un credito d'imposta, dal 1° gennaio 2026 esso si trasforma in una maggiorazione del costo, deducibile, di acquisizione del bene strumentale.

dell'articolo 1 del dl in esame. Pertanto, alla luce del combinato disposto che risulta dalle sopra richiamate disposizioni, il Governo ha confermato la sostenibilità finanziaria delle previste misure incentivanti che tiene conto anche dell'aumento di fabbisogno finanziario emergente dal monitoraggio successivo all'entrata in vigore del decreto legge in esame.

Per quanto riguarda i compiti assegnati al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla vigilanza e al controllo inerente alla fruizione del credito d'imposta in parola, il relatore della Commissione Bilancio chiedeva al Governo, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui tali attività saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura, di evidenziare le risorse disponibili appositamente finalizzate allo scopo, anche in considerazione del loro esaurimento, così come comunicato dal citato decreto direttoriale. In proposito, il Governo ha specificato che gli oneri relativi alla convenzione tra il MIMIT e il GSE, approvata con decreto direttoriale in data 26 luglio 2024, sono pari un massimo di euro 33.570.000,00 (oltre IVA, ove dovuta). La convenzione riporta tra i compiti del GSE le attività di gestione e controllo della misura in linea con le attività descritte dal decreto legge del 21 novembre 2025, n. 175: trattasi di risorse sufficienti a coprire le ulteriori attività previste dalla disposizione.

Con riferimento ai profili di copertura, quanto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a ricerca e sviluppo e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, per 89 milioni di euro per l'anno 2025, di cui alla lettera *a*), il relatore della Commissione Bilancio osservava che, posto che l'autorizzazione di spesa per tale anno è pari a 100 milioni di euro, il Governo dovrebbe assicurare la piena disponibilità delle risorse, che tali risorse sono libere da impegni giuridicamente vincolanti, nonché l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Nella nota il Governo ha confermato la piena disponibilità delle risorse e che tali risorse sono libere da impegni giuridicamente vincolanti, nonché l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla lettera *b*) del medesimo comma 4, quanto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, il relatore della Commissione Bilancio osservava che il Governo avrebbe dovuto precisare la natura di tali residui e, in particolare, se di stanziamento, confermando che sugli stessi non risultino perfezionati impegni di spesa e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati. Al riguardo il relatore rilevava che il capitolo 7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* non evidenzia residui. In proposito il Governo ha specificato che le risorse pari a 40 milioni di euro destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, sono residui di stanziamento anno 2024 appostati sul capitolo di bilancio 7323/2 a seguito del DPCM anno 2024 con il quale si è provveduto al riparto delle risorse stanziare nel capitolo 7356 nello stato di previsione anno 2024.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di credito d'imposta Transizione 5.0, intervenendo sulla disciplina procedurale, sul regime di cumulo con altri incentivi e sul sistema dei controlli. In particolare, è fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta, contenenti la descrizione dei progetti di investimento e i relativi costi. Per le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 7 novembre 2025 e le ore 18 del 27 novembre 2025, è prevista la possibilità di integrazione, esclusivamente su richiesta del GSE, entro il termine perentorio indicato nella richiesta e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento alle richieste di integrazione comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta; resta in ogni caso esclusa la possibilità di sanare carenze relative alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

La norma fornisce inoltre un'interpretazione autentica del divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta Transizione 4.0, chiarendo che, con riferimento ai medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda di accesso a entrambi i benefici. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda per entrambi i crediti sono tenute a esercitare, entro il 27 novembre 2025 e con modalità telematiche, un'opzione per uno solo dei due. Qualora l'impresa opti per il credito Transizione 5.0 e il beneficio non sia riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva, previa verifica dei requisiti, la possibilità di accesso al credito Transizione 4.0 nei limiti delle risorse disponibili. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al medesimo GSE, entro cinque giorni dalla predetta ricezione e a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

Viene altresì attribuita al GSE la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni necessarie per l'accesso al beneficio, nonché i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del credito d'imposta, sulla base della

documentazione tecnica prevista dalla normativa e di eventuale documentazione integrativa. In caso di accertata mancanza dei presupposti, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito e ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei conseguenti atti di decadenza o di recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate di interessi e sanzioni.

La norma quantifica, infine, gli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina, in misura pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, individuando le relative modalità di copertura finanziaria (vedi *infra*).

Nella relazione tecnica e nelle note depositate presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha fornito elementi informativi in merito agli effetti finanziari della norma in esame e, in particolare, in merito all’entità delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0 e alla loro idoneità a soddisfare le prenotazioni sugli incentivi in esame – anche alla luce delle misure contenute nella legge di bilancio 2026 riguardanti le agevolazioni concernenti gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 - nonché alla disponibilità di risorse per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo assegnati al GSE.

Tutto ciò considerato, pertanto, non si formulano osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 1 prevede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa recata dall’alinea del medesimo comma 4, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 89 milioni di euro per l’anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge n. 19 del 2024;
- quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili

in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, come assegnate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della medesima lettera *b)*;

- quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *d)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023;

- quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *e)*, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006;

- quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *f)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito alla copertura finanziaria di cui alla lettera *a)*, si fa presente che l'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha destinato quota parte della spesa autorizzata, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate*".

Al riguardo, si rileva che le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 7668 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che – nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 – reca una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025.

Si segnala, in particolare, che – secondo quanto risulta dalla Tabella n. 9 recante lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'allegato tecnico al disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 – la riduzione delle risorse stanziata sul capitolo di spesa 7668, per un valore pari a 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025, deriva dalle modifiche introdotte dalla prima sezione del medesimo provvedimento. Si rappresenta, altresì, che, con riferimento all'anno 2024, la legge n. 141 del 2025, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, indica, in relazione al predetto capitolo, risorse residue pari a 100 milioni di euro, equivalenti all'intero ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui al sopracitato articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024.

Ciò posto, nel segnalare che – come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risulta, in concomitanza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame nella *Gazzetta Ufficiale*, un accantonamento, per l'anno 2025, di importo equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame, appare comunque opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di operare la riduzione prevista senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate risultano destinate, anche considerando che la disposizione in commento prevede alla riduzione di un importo pressoché equivalente alla dotazione iniziale del capitolo.

In merito alle coperture finanziarie di cui alla lettera b), si fa presente che l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha istituito un Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nel settore *automotive* e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, iscritto sul capitolo 7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La citata disposizione ha, altresì, demandato all'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli interventi ammissibili al finanziamento del predetto Fondo nonché la ripartizione delle risorse in esso allocate.

In tale quadro, è quindi intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, che all'articolo 3 ha quantificato in 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e al 2024 la quota del suddetto Fondo da destinare al riconoscimento dei menzionati incentivi all'acquisto delle diverse tipologie di veicoli non inquinanti, assegnando contestualmente le citate risorse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In particolare, si osserva che le risorse in conto residui oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato per effetto della disposizione in esame, nell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2025, sono quelle relative al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 affluite sul capitolo 7323, piano gestionale n. 2<sup>20</sup>, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, si segnala che, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sul citato piano gestionale n. 2 è stato accantonato, a valere sulle somme iscritte come residui di stanziamento, un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame.

Si precisa, in proposito, che tale ultima categoria di residui, prevista dalla vigente disciplina contabile solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche, identifica spese previste in bilancio rispetto alle quali non si è ancora perfezionato il relativo impegno, ossia spese già stanziare ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore.

Si rammenta, altresì, che tali residui possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente, nel qual caso il tempo di iscrizione in bilancio è protratto di un anno.

Tutto ciò considerato, considerato che la documentazione prodotta dal Governo durante l'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha

---

<sup>20</sup> Denominato "Credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 - Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate".

confermato che le risorse utilizzate costituiscono residui di stanziamento dell'anno 2024<sup>21</sup>, non si formulano osservazioni, dal momento che le risorse oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato risultano libere da impegni contabili assunti a valere sulle stesse.

Per quanto attiene, invece, alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in termini di fabbisogno operata mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti di cui alla medesima lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, si segnala che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica – al predetto versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare, corrispondono invece, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, effetti di minore spesa quantificati in misura pari a 13,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Al riguardo, appare utile acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'articolazione temporale degli effetti del versamento all'entrata dei residui oggetto di utilizzo sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, anche considerando che all'istituzione del Fondo di cui al richiamato articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, da cui originano le risorse in conto residui ora utilizzate, erano stati ascritti identici effetti sui diversi saldi di finanza pubblica.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *c)*, si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025.

---

<sup>21</sup> Si veda, in particolare, la seduta n. 505 del 7 gennaio 2026 della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Nella predetta documentazione viene precisato che le risorse, pari a 40 milioni di euro, destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, costituiscono residui di stanziamento dell'anno 2024, appostati sul piano gestionale n. 2 del capitolo di bilancio 7323 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si è provveduto al riparto delle risorse stanziare sul capitolo 7356 del citato stato di previsione per il medesimo anno 2024.

In proposito, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta un accantonamento per l'anno 2025 di una somma equivalente all'importo utilizzato dalla norma in esame. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla copertura di cui alla lettera d), si fa presente che la disposizione in esame provvede alla riduzione, in misura pari 20 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, che, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica, determina effetti di importo pari alla riduzione prevista esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare.

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del citato Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi della predetta disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente amministrazione ogni elemento informativo utile circa le operazioni effettuate ai fini della individuazione e regolazione di ciascuna partita. La disciplina prevede, altresì, che le risorse del suddetto Fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno siano conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Si fa presente che il Fondo in esame, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, reca per la predetta annualità una dotazione pari a 1.828.338.000 euro<sup>22</sup> e, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 3035 risulta, in concomitanza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame nella *Gazzetta Ufficiale*, un accantonamento, per il medesimo anno 2025, di un importo

---

<sup>22</sup> La dotazione iniziale di bilancio per l'anno 2025 risultava pari a 1.955.000.000 euro.

corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, residuando una disponibilità pari a 1.026.276.983 euro. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla copertura finanziaria di cui alla lettera e), si rileva che - come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, per l'anno 2025, pari a 612.867.832 euro, è stato accantonato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*, un importo equivalente alla voce di copertura in esame.

Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.

In merito, infine, alla copertura finanziaria di cui alla lettera f), si rileva che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che con la legge di bilancio le risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie possano essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale in appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, tale fondo è iscritto sul capitolo 3051 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno 2025, una dotazione iniziale pari a 246.657.481 euro.

In proposito, si osserva che - come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul suddetto capitolo, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame.

Ciò posto, non si formulano pertanto osservazioni, anche considerando che il Fondo in questione non risulta a legislazione vigente destinato a specifici interventi.

**ARTICOLO 2, comma 1, lettere da a) a i)**

**Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR**

**Le norme** modificano il decreto legislativo n. 190 del 2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Testo unico FER). In particolare:

- vengono ricondotti all'interno del decreto legislativo n. 190 del 2024 i rinvii prima contenuti in altra normativa [lettere a), b), da d) a g), numero 1) ed i)];
- viene introdotta la definizione di “impianto agrivoltaico”, inteso come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. A tal fine, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Viene inoltre stabilita l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, in caso di impianti agrivoltaici che non assicurano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. A tale scopo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale [lettera c) e lettera g), numero 2)];<sup>23</sup>
- il Commissario speciale per i provvedimenti autorizzatori relativi agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, di cui all'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, è ricompreso nella definizione di “amministrazione procedente” ed è abilitato all'utilizzo della piattaforma SUER<sup>24</sup> in tale qualità. Per gli stessi interventi, i decreti ministeriali che definiscono i modelli unici di presentazione, sia per la procedura abilitativa semplificata sia per le istanze di autorizzazione unica, sono adottati sentito il Ministro della difesa [lettere b-*bis*) e c-*bis*)].<sup>25</sup>
- vengono inseriti gli articoli da 11-*bis* a 11-*quinquies* [lettera b)].

L'articolo 11-*bis* detta la nuova disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma. Le aree incluse nell'elenco delle aree idonee al comma 1 dell'articolo 11-*bis* risultano in parte già considerate come idonee dalla normativa vigente, oppure sono ridefinite in senso più restrittivo rispetto alla disciplina attuale. Gli elementi

---

<sup>23</sup> La disposizione al numero 2) della lettera g), recante le sanzioni relative all'installazione di impianti agrivoltaici, è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

<sup>24</sup> Sportello unico per le energie rinnovabili.

<sup>25</sup> Le lettere b-*bis*) e c-*bis*) sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato.

innovativi dell'elenco riguardano alcune categorie di aree che vengono ora qualificate *ex lege* come idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, mentre in precedenza erano considerate esclusivamente come aree da "privilegiare" da parte delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Per un'analisi puntuale delle differenze tra l'elenco introdotto e la normativa vigente, si rinvia al Dossier del Servizio Studi (XIX Legislatura, Dossier n. 596).

Il comma 2 dell'articolo 11-*bis*, di nuova introduzione, regola l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole, mantenendo invariata o modificando in senso restrittivo la disciplina prevista a legislazione vigente e prevedendo alcune fattispecie di disapplicazione dei vincoli. Viene inoltre introdotto l'obbligo, per l'installazione di un impianto agrivoltaico, della presentazione di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile.<sup>26</sup>

Il comma 3 del nuovo articolo 11-*bis* demanda alle regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, e alle province autonome, entro centottanta giorni dalla medesima data, il compito di individuare con propria legge aree idonee ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali. Tale individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 e degli obiettivi fissati al comma 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono all'adempimento in conformità ai rispettivi Statuti speciali e alle relative norme di attuazione. Nel caso di mancata adozione della legge, o di mancato rispetto dei principi, criteri od obiettivi, lo Stato può esercitare il suo potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 del nuovo articolo 11-*bis* elenca i principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell'individuazione delle ulteriori aree idonee.

Nello specifico, gli enti territoriali sono tenuti a:

- tutelare il patrimonio culturale, il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché le aree agricole e forestali, con particolare riguardo a quelle di pregio;
- salvaguardare le specificità delle aree della Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità all'articolo 11-*quinquies*, inserito dalla disposizione in commento (cfr. *infra*);
- modulare la qualificazione di idoneità dell'area in funzione della specifica tecnologia o della potenza dell'impianto;
- escludere la previsione di divieti generali e astratti all'installazione di impianti a FER, fatto salvo quanto previsto per gli impianti agrivoltaici e per le zone UNESCO in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 11-*quinquies* (cfr. *infra*);

---

<sup>26</sup> La disposizione che prevede tale obbligo è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

- qualificare prioritariamente come idonee le superfici, le strutture edificate e le aree caratterizzate da impermeabilizzazione del suolo, al fine di incentivare l'autoconsumo individuale e collettivo;
- valorizzare, nella qualificazione delle aree agricole, la presenza di attività produttive e aziende agricole, favorendo l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche;
- garantire che le aree agricole qualificate come idonee siano comprese in una forbice tra lo 0,8 per cento e il 3 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee ricadenti in zona agricola contribuiscano al calcolo della predetta percentuale;
- definire, fermi restando i limiti regionali sopra esposti, eventualmente un differente limite massimo per ciascun comune;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree caratterizzate dalla presenza di poli industriali, per agevolare la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, promuovendo la riconversione industriale e la tutela occupazionale;
- al fine di bilanciare la diffusione delle FER con la tutela del patrimonio culturale, escludere dalla qualificazione di idoneità: o le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; o le aree situate in una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni, pari a: 3 chilometri per gli impianti eolici; 500 metri per gli impianti fotovoltaici. o le aree ove gli impianti contrastino con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.

Si ricorda che nella **Relazione illustrativa** il Governo precisa che non si intende vietare in via generalizzata l'installazione di impianti a FER in aree soggette a pianificazione paesaggistica, ma consentire l'installazione di impianti con caratteristiche che si conciliano con i contenuti della pianificazione. Si rinvia al Dossier del Servizio Studi (XIX Legislatura, Dossier n. 596) sulle recenti pronunce del giudice amministrativo in materia.

Il comma 5 del nuovo articolo 11-*bis* prevede che le leggi regionali, adottate ai sensi del comma 3, garantiscano il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella tabella 1 dell'allegato C-*bis* (cfr. *infra*). Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da FER.

Tale formulazione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Dossier n. 596 del Servizio Studi, XIX Legislatura).

Sempre ai sensi del comma 5, lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico e le modalità di calcolo della quantità di potenza trasferita sono definiti con decreto del direttore generale competente del MASE, anziché con decreto del MASE come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024. Infine, il comma 5 dell'articolo 11-*bis* dispone che, qualora gli impianti a FER siano ubicati sul territorio di più regioni o province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze è definita tramite accordi stipulati tra i diversi enti territoriali.

Il comma 6 del nuovo articolo 11-*bis* disciplina l'attività di monitoraggio degli obiettivi. La norma stabilisce che il MASE provveda al monitoraggio periodico del raggiungimento dei *target*, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.). Gli esiti di tale attività devono essere trasmessi alla Piattaforma digitale per le aree idonee e le zone di accelerazione, istituita ai sensi dell'articolo 12-*bis* inserito dal provvedimento in esame (*cf.* *infra*).

Il comma 7 del nuovo articolo 11-*bis* regola l'affidamento delle aree idonee nelle tratte autostradali, riprendendo la disciplina dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ai commi 8-*bis* e 8-*ter*.

Il nuovo articolo 11-*ter* reca la disciplina delle aree idonee a mare (*off-shore*) riprendendo quella di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 11-*quater*, di nuova introduzione, disciplina i regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee.

L'articolo 11-*quinqüies*, inserito nel decreto legislativo n. 190 del 2024, disciplina, infine, gli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO.

Le norme stabiliscono inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 [comma 1-*bis*].

Le norme, infine, aggiornano il richiamo normativo contenuto nell'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alle procedure autorizzative applicabili nelle aree idonee in materia di valutazione di impatto ambientale e di provvedimento di VIA, sostituendolo con il riferimento all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024 [comma 1-*ter*].<sup>27</sup>

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo 1, comma 2, apporta modificazioni al decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili. La RT rappresenta preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa, le norme sono volte a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione

---

<sup>27</sup> I commi 1-*bis* e 1-*ter* sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato.

europea nel merito del raggiungimento della *milestone* correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le norme si collocano, peraltro, nel contesto di recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato *in parte qua* il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito DM 21 giugno 2024), chiamato a stabilire i principi e i criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

La RT afferma che l'urgenza e l'indifferibilità delle norme sono intimamente correlate all'esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'obiettivo di un celere superamento della fase di stallo che, dinnanzi ai contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione, sui territori delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione.

La norma in esame determina un'abrogazione implicita del decreto ministeriale 21 giugno 2024, in ragione dell'abrogazione della norma abilitante (articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021) ai sensi del comma 1, lettera *q*) dell'articolo in esame, procedendo altresì alla legificazione dei contenuti del predetto decreto non annullati dalla sopra richiamata sentenza del TAR Lazio.

La RT afferma in primo luogo che non si determinano effetti in merito all'obiettivo PNRR già rendicontato e che la norma in esame è anzi volta ad evitare, almeno per le parti del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 non annullate dal TAR Lazio, il rischio di cosiddetta *reversal* della misura già adottata e di sospensione del pagamento della prossima rata PNRR destinata all'Italia.

In particolare, la RT riferisce che le lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la pubblica.

La lettera *c*) introduce nell'elenco delle definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di "impianto agrivoltaico", con cui si individua l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali.

La lettera *b*) introduce nel citato decreto legislativo l'articolo 11-*bis*, rubricato "Aree idonee su terraferma", destinato a recare, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20

del decreto legislativo n. 199 del 2021, la nuova disciplina delle aree idonee. Replicando il modello offerto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 3 dell'articolo 11-*bis* prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, individui, con propria legge, ognuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate *ex lege*; si tratta, pertanto, di attività già previste a legislazione vigente in capo ai predetti enti territoriali, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La relazione tecnica afferma inoltre che il comma 5 conferisce dignità di norma primaria alle disposizioni in materia di *burden sharing* rispetto agli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili contenute nel DM 21 giugno 2024, annullato *in parte qua* dal giudice amministrativo ma non per i profili concernenti la disciplina degli obiettivi di *burden sharing* e delle relative modalità di conseguimento. Al pari del comma 5, anche il comma 6 cristallizza in norma primaria attività in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al GSE e al RSE invero già previste dal DM 21 giugno 2024 per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo. Pertanto, le attività previste ai commi 5 e 6 saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 7 replica, aggiornandole, le disposizioni contenute ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La medesima lettera *h*) introduce altresì nel decreto legislativo n. 190 del 2024 l'articolo 11-*ter*, rubricato "Aree idonee a mare", nel quale confluisce la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Inoltre, la lettera *h*) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 l'articolo 11-*quater*, rubricato "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee". Esso fa confluire nel decreto legislativo n. 190 del 2024 la disciplina degli effetti sui procedimenti amministrativi derivanti dalla collocazione di un determinato progetto in area idonea. Infine, la lettera *h*) introduce l'articolo, 11-*quinquies*, volto a bilanciare le esigenze di sviluppo delle fonti rinnovabili con quelle di tutela delle zone di protezione speciale dei siti UNESCO, individuando, dunque, le fattispecie progettuali realizzabili nelle predette zone. La relazione tecnica afferma che, pertanto, dalle disposizioni in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *i*), infine, apporta modificazioni di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, pertanto non presenta profili finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 190 del 2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi

per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Testo unico FER). In particolare, esse riconducono all'interno del medesimo decreto legislativo rinvii precedentemente contenuti in altra normativa, introducono la definizione di "impianto agrivoltaico" e disciplinano il relativo regime sanzionatorio in caso di installazione inidonea [lettere *a*), *b*), *c*), da *d*) a *g*) ed *i*)].

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il prevalente carattere di coordinamento delle disposizioni.

Per quanto riguarda le norme in materia di sanzioni, pur rilevando che le stesse potrebbero determinare eventuali maggiori entrate, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le attività di controllo sull'idoneità degli impianti agrivoltaici, attribuite ai Comuni, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Le norme inoltre includono il Commissario speciale per gli impianti FER su beni del demanio militare tra le amministrazioni procedenti, abilitandolo all'uso della piattaforma SUER<sup>28</sup>. Per tali interventi, i decreti sui modelli unici per la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l'autorizzazione unica sono adottati previo parere del Ministro della difesa [lettere *b-bis*) e *c-bis*)].<sup>29</sup> Anche in tal caso, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il predetto Commissario speciale possa adempiere alle funzioni ad esso affidate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

È inoltre inserito nel medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024 l'articolo aggiuntivo 11-*bis*, il cui comma 3 demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione, mediante propria legge, di aree idonee all'installazione di impianti a FER ulteriori rispetto a quelle già individuate *ex lege*. La relazione tecnica precisa che si tratta di attività già previste a

---

<sup>28</sup> Sportello unico per le energie rinnovabili.

<sup>29</sup> Le lettere *b-bis*) e *c-bis*) sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.5.

legislazione vigente in capo ai medesimi enti territoriali, che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

I commi 5 e 6 del citato articolo 11-*bis* prevedono, rispettivamente, che le regioni garantiscano entro il 2030 il raggiungimento degli obiettivi di potenza da fonti rinnovabili, potendo a tal fine stipulare accordi di trasferimento statistico della potenza tra loro, e che il MASE assicuri il monitoraggio periodico del conseguimento di tali obiettivi, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e di RSE S.p.A. La relazione tecnica chiarisce che tali disposizioni si limitano a recepire in norme di rango primario attività già previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 e che, pertanto, esse saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il comma 7 del citato articolo 11-*bis*, relativo all'affidamento delle aree idonee lungo le tratte autostradali, riproduce, aggiornandole, le disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni in esame introducono, altresì, nel decreto legislativo n. 190 del 2024 l'articolo 11-*ter*, nel quale confluisce la disciplina concernente l'individuazione delle aree idonee a mare (*off-shore*) già prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'articolo 11-*quater*, rubricato "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee", che recepisce la normativa vigente in materia di effetti procedurali derivanti dalla localizzazione dei progetti in aree idonee. È infine inserito l'articolo 11-*quinquies*, volto a individuare le fattispecie progettuali realizzabili nelle zone di protezione speciale dei siti UNESCO.

In proposito, non si formulano osservazioni, alla luce di quanto sopra evidenziato e preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte alle attività derivanti dalle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni stabiliscono, infine, che le nuove regole introdotte dagli articoli 11-*bis* e 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024 non si applicano alle procedure autorizzative o

di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che restano disciplinate dalla normativa previgente. Le norme aggiornano infine il rinvio normativo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituendolo con il riferimento all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il carattere di disciplina transitoria e di coordinamento delle norme di cui trattasi.

#### **ARTICOLO 2, comma 1, lettera l)**

##### **Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione**

**La norma** aggiunge, dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2014, l'articolo 12-*bis*, che prevede l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un nuovo decreto per disciplinare le modalità di funzionamento, a cura del GSE, della Piattaforma digitale per le Aree idonee, già istituita dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 [oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto-legge in esame], allo scopo di includervi ogni informazione necessaria a connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, la stima potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. Ciò al fine, per altro, di supportare le regioni e le province autonome nell'individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle connesse attività di monitoraggio, nonché per includervi ogni informazione e strumento necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio.

Si rammenta che detta piattaforma è stata istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse. La disposizione in commento, dunque, è volta a far confluire nel decreto legislativo n. 190 del 2024 la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021, aggiornandola alla nuova cornice normativa introdotta dal decreto-legge in esame, che prevede l'individuazione, oltre che delle aree idonee, anche di zone di accelerazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili sulla base della mappatura del territorio nazionale svolta dal GSE ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, che individua il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio.

Si ricorda, inoltre, che – ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 – le attività del GSE necessarie alla mappatura del territorio sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad esse si fa fronte con le

risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ed alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm<sup>3</sup>.

La norma prevede, inoltre, che la piattaforma: 1) sia interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che affida al GSE l'aggiornamento e l'integrazione della produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, nonché l'individuazione, di concerto con ISPRA e ENEA, delle modalità per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi gestiti; 2) rechi un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, salvo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e di esigenze di segretezza commerciali o per la sicurezza nazionale; 3) contenga altresì un contatore delle superfici agricole utilizzabili (SAU) utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.

Si segnala che già l'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevedeva che la Piattaforma digitale per le Aree idonee includesse i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, mentre la previsione di una sezione dedicata alla consultazione del pubblico è contenuta all'articolo 2, comma 2, del successivo decreto attuativo del 17 settembre 2024. La previsione, infine, del contatore delle SAU non era contenuta espressamente né all'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, né nel successivo decreto attuativo, che tuttavia prevedeva, tra le funzionalità della Piattaforma, "la caratterizzazione e la qualificazione del territorio per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione".

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo del decreto legge, nel commentare il contenuto della norma, osserva che le attività volte a rendere la piattaforma fungibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione rientrano tra quelle previste a carico del GSE dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e sono pertanto coperte dal fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ed alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm<sup>3</sup>. Sottolinea, poi, come l'introduzione di un contatore delle SAU utilizzate costituisca un'esplicitazione dell'attività di caratterizzazione e riqualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione. Conseguentemente, osserva che dalle disposizioni in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame fanno confluire nel decreto legislativo n. 190 del 2024, la disciplina della Piattaforma digitale per le Aree idonee già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021, aggiornandola alla nuova cornice normativa introdotta con il decreto-legge in esame, che prevede l'individuazione, oltre che delle aree idonee, anche di zone di accelerazione per la realizzazione – previo espletamento di procedure amministrative ulteriormente semplificate – di impianti da fonti rinnovabili. Precisa poi che tale piattaforma dovrà includere un contatore delle superfici agricole utilizzabili (SAU) utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. La relazione tecnica asserisce che le attività del GSE volte a dare attuazione alle disposizioni in commento rientrano tra quelle, connesse alla mappatura del territorio nazionale e all'individuazione del potenziale nazionale e delle aree disponibili, a cui l'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 prevede si faccia fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm<sup>3</sup>.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

#### **ARTICOLO 2, comma 1, lettera p)**

##### **Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW**

**La norma** introduce un nuovo allegato al decreto legislativo n. 190 del 2024, che indica gli obiettivi di potenza minima da fonti rinnovabili installata aggiuntiva in ciascun anno dal 2021 al 2030 che le regioni devono perseguire in sede di approvazione delle leggi con cui sono individuate, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotto dal decreto-legge in esame (vedi *supra*), le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle individuate applicando i parametri indicati al comma 1 del predetto articolo. Complessivamente, si stabilisce come obiettivo l'installazione di 80 GW sull'intero territorio nazionale, nel decennio dal 2021 al 2030. L'allegato precisa, quindi, i criteri con i quali è computato il calcolo della potenza installata, ai fini del monitoraggio e della verifica degli obiettivi raggiunti.

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del decreto-legge, nel commentare il contenuto della norma, osserva che l'allegato riproduce la tabella e le modalità operative per il riparto regionale di potenza ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* mediante l'individuazione delle aree idonee, già contenute nel DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo) ed evidenzia come da tali disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riproducono in un allegato introdotto nel decreto legislativo n. 190 del 2024 gli obiettivi di potenza minima installata nel decennio 2021-2030, ripartiti per regione e provincia autonoma e che tali obiettivi orientano l'approvazione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili

In proposito, non si formulano osservazioni, stante la natura ordinamentale della norma.

**ARTICOLO 2, comma 1, lettera q)**

**Abrogazioni**

**La norma** modifica l'allegato D del decreto legislativo n. 190 del 2024, recante l'elenco delle disposizioni da esso abrogate, integrandone il contenuto. In particolare, prevede l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021 superate per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame. Esse attengono ai principi e ai regimi generali di autorizzazione (articolo 18), alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili (articolo 20), alla Piattaforma digitale per le Aree idonee (articolo 21), nonché alle procedure autorizzative per le Aree idonee (articolo 22) e per impianti off-shore (articolo 23).

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del decreto-legge, non considera la norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono l'abrogazione di disposizioni superate per effetto delle norme introdotte dal decreto-legge in oggetto.

In proposito, non si formulano osservazioni.

**ARTICOLO 2, comma 1, lettere m), n) e o)**

**Norme di coordinamento formale**

**La norma** sopprime i rinvii contenuti negli articoli 13 e 14 e nell'allegato B del decreto legislativo n. 190 del 2024, riferiti all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in quanto la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ivi prevista è sostituita dagli articoli 11-*bis* e 11-*ter* del decreto legislativo n. 190 del 2024, introdotti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge in esame.

Si rammenta che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190 del 2024 reca disposizioni in materia di valutazioni ambientali; il successivo articolo 14 reca disposizioni di coordinamento; infine, l'allegato B disciplina gli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS).

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del decreto legge, si limita a evidenziare che tali disposizioni recano modifiche di mero coordinamento.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame sopprimono taluni rinvii normativi contenuti nel decreto legislativo n. 190 del 2024, in quanto riferiti a norme abrogate dal decreto-legge in esame.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 2-*bis*

### Modifiche in materia di *golden power*

**Normativa vigente.** L'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede, tra l'altro, che:

- qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi strategici<sup>30</sup>, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, è notificato<sup>31</sup> entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa (comma 2);
- qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi strategici<sup>32</sup> che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea<sup>33</sup> ovvero, per specifici settori, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, è notificato<sup>34</sup>, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa (comma 2-*bis*);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (comma 3);
- con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-*bis*, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto<sup>35</sup>. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante (comma 4);
- l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici<sup>36</sup>, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, è

---

<sup>30</sup> Individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

<sup>31</sup> Salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

<sup>32</sup> Individuati ai sensi del comma 1-*ter* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

<sup>33</sup> Ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

<sup>34</sup> Salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

<sup>35</sup> Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.

<sup>36</sup> Individuati ai sensi dei commi 1 e 1-*ter* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

notificato, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono attivi strategici che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale (comma 5);

- qualora il summenzionato acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico<sup>37</sup>, entro quarantacinque giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi<sup>38</sup>. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno (comma 6);
- il potere di veto sia esercitato esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione: l'esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti

---

<sup>37</sup> Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

<sup>38</sup> Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.

ad esse comunque collegati; l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti; per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico (comma 7).

**Le norme**, introdotte durante l'esame al Senato, intervenendo sull'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, recano modifiche alla normativa in materia di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni nonché agli ulteriori settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

Nel dettaglio, viene, tra l'altro, previsto che:

- il veto governativo possa essere espresso per tutte quelle operazioni da parte di società che detengono attivi strategici<sup>39</sup>, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, inclusa quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese [comma 1, lettera *a*), che novella il comma 3];
- nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto, l'operazione o l'acquisto siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. Conseguentemente, viene, inoltre, disposto che i termini di notifica alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della società coinvolta previsti in tale ambito non decorrano fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati [comma 1, lettere *b*) e *c*), che, rispettivamente, novellano il comma 4 e inseriscono il comma *6-bis*];
- negli acquisti effettuati da un soggetto esterno all'Unione europea, il Governo valuti la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale [comma 1, lettera *d*), che novella il comma 7].

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>39</sup> Individuati ai sensi dei commi 1 e 1-*ter* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

La relazione tecnica, riferita all'emendamento 2.0.1000 del Governo, fa presente che le norme apportano modifiche di carattere procedurale alle quali non sono ascritti effetti finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, recano modifiche alla normativa in materia di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni nonché agli ulteriori settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

Nel dettaglio, viene, tra l'altro, previsto che:

- il veto governativo possa essere espresso per tutte quelle operazioni da parte di società che detengono attivi strategici<sup>40</sup>, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, inclusa quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese;
- nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto, l'operazione o l'acquisto siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. Conseguentemente, viene, inoltre, disposto che i termini di notifica alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della società coinvolta previsti in tale ambito non decorrano fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati;
- negli acquisti effettuati da un soggetto esterno all'Unione europea, il Governo valuti la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito al carattere procedurale delle modifiche introdotte.

---

<sup>40</sup> Individuati ai sensi dei commi 1 e 1-ter del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.